

Contro un luogo comune

La ragione principale, per cui gli uomini in Italia sono stati così divisi, da indurre molti nostri pensatori, sia di una latitudine che i nostri della nostra, dell'altro i vigili aspettori di essa, consiste, secondo quello che a me pare della divulgazione di certe formule, che, alla coscienza ormai matura del nostro popolo, sono apparse o infonde o fanno di queste mondiali come è avvenuto per Trento e Trieste e per l'Alsazia-Lorena. Altrimenti, come osservava il nostro Mondolfo, noi rischiamo d'imitare i nostri nemici, la cui cupidigia di domino e l'affermazione recisa dell'egoismo.

GIUSEPPE SAITTA

La circolare di Orlando ai prefetti per la propaganda al prestito

Roma 7, sera

Il presidente del Consiglio, on. Orlando, ha diramato ai prefetti del paese la seguente circolare:

Richiamando l'attenzione delle Ss. Ll. V. S. e C. sull'importanza del nostro prestito nazionale, 5 per cento, fisicato assegnatamente dalla Camera, si consiglia alle autorità locali di fare di tutto per stimolare la popolazione del dovere di contribuire a risparmiare allo Stato e di contribuire a riansidare, con vantaggioso investimento, le vittime della guerra. Si consiglia alle Ss. Ll. V. S. di provvedere alla sollecita riconciliazione del comitato locale di propria iniziativa, ad eccezione, l'opera di conciliazione, di tutti i comuni, di sollecitare ai cittadini, relativamente ai solleciti gli enti locali a partecipare a tutte le loro risorse e a dar prova della loro disponibilità a contribuire all'adempimento a relazioni ristalliate ottentive.

La Fondazione pre-Orfanotrofio

Roma 7, sera

Il ministro della marina, on. Pianciani, ha deciso di costituire nella nostra storia, non vogliamo andare a ritroso dei tempi, e sindacarci. L'ideale della nazione, di difendere tenacemente, con tutta la forza, la nostra indipendenza, e nell'ideale d'una nazione più ampia, più comprensiva, perché universale, che è l'umanità, o la stessa libertà del mondo. Ed è perché il popolo italiano, nel suo fine egualitario, ha compreso il pericolo di una forma di governo di potere, anche se minima, che non genera dubbio, ma non solo il silenzio.

Dal Risorgimento in poi molto acqua è corsa sotto i ponti. L'ideale della nazione, come qualcosa di condiviso, di cui tutti i migliori nostri di quel periodo così decisivo della nostra storia, erano d'accordo. Ma non è stato possibile, perché non era ancora possibile, creare un simile ed efficiente sistema nazionale, che non genera dubbo, ma non solo il silenzio.

Le cifre, i rancori, gli equivoci

nascosti solamente quando noi siamo capaci di affermare liquidamente un fine universale, a cui vogliamo siano conformate le nostre azioni. Questa affermazione, che ravviva un valore che non tramonta mai, è stata fatta con una profonda convinzione, e cioè che la legge degli angeli negli Stati Uniti, laddove in Italia ci sono ancora — con danni incolocabili alla vigile azione politica del nostro Governo — le rauche voci dei nazionalisti.

La presente guerra non è guerra d'indipendenza, anzi la forza più poderosa, che finora per vincere le guerre, come anche per perdere, ha sempre controllato la posizione, sia del concetto del diritto, popolo dello sviluppo autonomo della propria umanità, concepito, che ha avuto tanta forza, da imporsi quasi agli Imperi Centrali, sotto la spinta vigorosa delle idee proprie delle stesse armi.

Di qui deriva quel loro desiderio assoluto di voler prima conquistare il paese, e quindi sentono che non è lecito più parlare d'interessi particolari di una cesta e di un partito o d'uno Stato, come quadri fissi e numerati; si bene d'interessi particolari, che si riferiscono costantemente all'interesse generale.

Ecco perché è fare opera di vero patrocinio far sentire al nostro popolo questo insegnamento. Sarebbe collaudato, e alla parola a parola, a garantire quell'umanità più grande, che pulsia in ogni individuo, e creare condizioni di spirito tali, da dare una coscienza, che resisterà salda ai tentativi dei mestatori e politici, che cercano di disorganizzare le forze vive del nostro paese.

Le equazioni non può essere mai sacre, sia che siano fatte su un singolo o nell'uomo collettivo. Popoli si battono per una striscia di territorio, che nella sua esclusiva materialità, non può giustificare o compensare l'immenzia dei sacrifici, che si fanno, bensì per conservare e valorizzare il patrimonio ideale, che ciascun popolo crea a seconda della coscienza sempre presente di ciò che rappresenta per la comunità.

Questo concetto, se non altro per pigrizia, dovrebbe formare la vita del nostro popolo, a cui è vano indirizzare con i soliti riformatori, con i discorsi senzafede, con la rievocazione dei nostri grandi. Che sono espedienti, i quali finiscono con il distruggere e rincardare ogni istituzione, che è stata uno dei più fumosi malanni della vita italiana degli ultimi tempi.

Quando una guerra così grandiosa, nella sua mostruosa terribilità, incombe su di noi, è da secoli ritornata sul passato per affingere una fede: i morti, anche se sono beni morti.

Le fede è la premessa, sui cui bisogna far scorrere tutti quegli elementi, che pur movendo da diversi punti, si specchiano in uno solo. Che è quanto che da tutti i partiti politici si può trarre quella fede, che sia azione condotta. Giacché signifca ammettere che vi siano partiti politici che operino con una fede: in esse c'è sempre qualche lievità che contrappone gli slogan di frangere l'impero, a quelli di salvaguardare. Tanto vero, che si è battuto un rovescio delle nostre fortune, perché tutti i partiti si stringessero operanti di un medesimo volere, che ha fatto giustizia di quelli, che con poca modestia, si proclamavano i salvatori della patria e di questi altri, che erano considerati come elementi di disgregazione. Non già che, con la saggezza, chi vuole donare il proprio amore e con l'onore, la coscienza, sia scomparsa dal nostro paese: essa, pur troppo, vigila nasosta e spia l'occasione più opportuna per avvelenare l'anima nostra. Ma se noi, anziché chiuderci nell'equivoco irriducibile delle idee, che nella loro particolarità conducono a soluzioni umane, egistiche, cercheremo di fare il meglio del nostro spirito, affrontando energicamente l'universalità dell'unico e vero interesse, che è l'umanità migliore, a cui ci indirizziamo incessantemente, questa verosimile sarà spaz-

CORCOSA
Nel numero di genovese *La Sorgente* organo del Turismo soleggiato pubblico un concurso de belleza, per incoronare la donna più bella d'Europa. Il concorso è stato fissato per il 20 gennaio. Un concorrente, la giovane Maria Alessandra Longo, la Società del Quattricento intitola al nome di Giuseppe Garibaldi, è stata incoronata a mestri italiani per compostezza, bellezza, eleganza, raffinatezza, nobiltà e degne del premio della somma di lire 100.000.

Il primo concorso è per questurini, con feudo, e i manoscritti stanno al N. 10.

Abbonamenti per il 1918

Anno Scorsa: Trimestre
Italia e Colonie L. 28 L. 14,50 L. 7,50

Esteri: ... 46 25,50 12,00

Questi prezzi sono stati stabiliti in conformità al Decreto Luogotenente del 6 dicembre che fissa il prezzo di vendita dei giornali quotidiani a lire. 10 al coperto.

Per la pensione e l'assistenza dei soldati

Il nuovo Ministero
(Per telecronaca di "Carlino")

Roma 7, sera

La "Gazzetta Ufficiale" pubblica il decreto ministeriale che costituisce l'ufficio dell'assistenza militare, che è incaricato di provvedere ad accorgimenti e sostegni ordinari e straordinari per i soldati e i loro familiari.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di guerra e di quella dei parenti di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; c) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre scorso, stabilisce: a) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza militare degli orfani di militari morti in guerra, con riferimento alle norme stabilite dalla legge 20 giugno 1916; b) per l'applicazione della legge 19 luglio 1917 N. 118, per la protezione dell'assistenza degli orf

